

**Ordinanza****concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame del corso di studio di scienze farmaceutiche presso l'Istituto farmaceutico dell'Università di Ginevra**

del 4 ottobre 2001 (Stato 6 novembre 2001)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno,*

visto l'articolo 46a dell'ordinanza generale del 19 novembre 1980<sup>1</sup> sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed),

*ordina:*

**Art. 1** Campo d'applicazione e diritto applicabile

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il modulo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi in scienze farmaceutiche all'Istituto di farmaceutica dell'Università di Ginevra.

<sup>2</sup> Fatte salve le deroghe della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'OPMed nonché dell'ordinanza del 16 aprile 1980<sup>2</sup> concernente gli esami dei farmacisti.

**Art. 2** Parte pratica dell'esame finale

La parte pratica dell'esame finale consiste in un lavoro di diploma.

**Art. 3** Lavoro di diploma

<sup>1</sup> Il lavoro di diploma comprende un lavoro interdisciplinare sperimentale negli ambiti delle scienze farmaceutiche che si conclude con un rapporto scritto.

<sup>2</sup> Il lavoro di diploma può essere iniziato al più presto nel 7° semestre e dura almeno 16 settimane.

<sup>3</sup> I risultati degli studenti sono valutati in intervalli di mezzo voto.

<sup>4</sup> La parte pratica dell'esame finale è superata se è stata ottenuta almeno la nota 4,0 nel lavoro di diploma. Un lavoro di diploma insufficiente può essere ripetuto una sola volta.

**Art. 4** Disposizione transitoria

La parte pratica dell'esame finale può essere ripetuta un'ultima volta secondo il diritto anteriore nell'estate del 2000.

RU 2001 2567

<sup>1</sup> RS 811.112.1

<sup>2</sup> RS 811.112.5

**Art. 5**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 4 ottobre 2001.